



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale


☎ 091.740.2305 - 📠 091.740.2478

E-mail: segretariogenerale@comune.palermo.it

Palermo 16-05-13 prot. n. 403310/USC

Responsabile del procedimento: Funzionario amm.vo Dott.ssa M.C.Scalia

e-mail: m.c.scalia@comune.palermo.it

Visto: Funzionario amm.vo D.ssa M.C. Orlando 

OGGETTO: Inerzia dell'Amministrazione: individuazione di **soggetto con "potere sostitutivo"** ex art. 2, comma 9-bis, 9-ter, 9-quinquies L. n. 241/90 ed ex art. 35 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (G.U.R.I. n. 80 del 05/04/2013) – **Direttiva** .

e-mail

Ai Sigg.ri Capi Area

e, p.c. Al Sig. Sindaco

Ai Sigg.ri Assessori

Ai Sigg.ri Dirigenti



Com'è noto, la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), all'art. 2 (rubricato "**Conclusioni del procedimento**")¹, comma 9 bis, dispone: "L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il **potere sostitutivo in caso di inerzia**...Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria".

Il successivo comma 9-ter prevede, inoltre, che: "Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente

¹ Come, da ultimo, novellato dal D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012 n. 35 (art.1, co.1), dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012 n. 134 (art.13, co.01), dalla L. 6 novembre 2012 (art. 1, co. 38). In merito a tale ultimo intervento del legislatore nazionale, si veda nota illustrativa dello scrivente prot. n. 900626/USG del 18/12/2012.

previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”².

Si evidenzia, infine, quanto disposto ai sensi del comma 9-*quinquies* del medesimo art. 2 cit.: “*Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato*”.

Sul tema si rammenta l’avviso dello scrivente, espresso con precedente nota prot. n. 357398 del 11/05/2012, secondo cui le suddette norme legislative devono ritenersi immediatamente applicabili nell’ordinamento regionale.

Si richiama, al riguardo, anche la previsione di cui all’art. 35, co. 1, del vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (R.O.U.S.) secondo cui – sostanzialmente in conformità alle citate disposizioni di legge - il “Capo Area/Dirigente Coordinatore” all’interno dell’Area/Settore provvede, “*per valide ragioni di interesse pubblico*”, a “esercitare il potere di intervento sostitutivo diretto in caso di inadempimento dei Dirigenti, previa sollecitazione scritta con indicazione del termine, in ogni caso non inferiore a 3 giorni”, prescrivendo allo stesso di intervenire direttamente “*in tutti i casi di ritardo o parziale inadempimento del termine anzidetto*”³.

Si fa rilevare, da ultimo, che dal 20 aprile 2013 è entrato in vigore il **Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33** (“**Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni**”), del quale si evidenzia, in particolare, la previsione normativa di cui all’art 35 (rubricato “*Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati*”), il cui disposto – attesa l’importanza del relativo tenore prescrittivo – testualmente si riporta:

“ 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. **Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:**

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonche’, ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell’istanza e’ prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nonche’ gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

² Si fa rilevare come, oltretutto, la disposizione di cui al comma 7 dell’art. 2 della Legge .n. 241/1990 e ss.mm.ii. trovi nell’art. 2, comma 4, della Legge Regionale n. 10/1991 e ss.mm.ii una previsione normativa di corrispondente tenore. Si rammenta, inoltre, che il successivo comma 4 *bis* di detta norma regionale prescrive che “*Nell’ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto devono essere motivate le ragioni del ritardo*”.

³ Si aggiunga che il medesimo art. 35, co.1, del citato R.O.U.S. dispone all’ultimo punto che il Capo Area/Dirigente Coordinatore assume “*la responsabilità del mancato/ritardo nell’adozione dei provvedimenti*” di competenza degli Uffici di relativa appartenenza,

- e) le modalita' con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- l) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
- m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche' le modalita' per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;**
- n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualita' dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
- a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalita' di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti".

Rilevata, dunque, la necessita' di dare tempestivamente esecuzione alle suddette previsioni legislative e, in particolare, a quella di cui al citato comma 9-bis nonche' - da ultimo - in tema di pubblicazione, per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione" della "indicazione del soggetto a cui e' attribuito il potere sostitutivo" ex art 35, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 33/2013, si chiede a ciascuna delle SS.LL. di provvedere a:

- Confermare, preliminarmente, all'Ufficio dello scrivente - stesso mezzo ed all'attenzione della Dott.ssa Scalia (m.c.scalia@comune.palermo.it) - se le attivita' descritte nell'Allegato B al vigente Regolamento sulla disciplina dei procedimenti amministrativi⁴ (visionabile nella homepage del sito web dell'A.C. al link "Regolamenti") ed i termini di conclusione degli

⁴ Adottato con Deliberazione del C.C. n. 608 del 27/10/2011.


stessi, ivi indicati, siano ad oggi ascrivibili alla competenza degli Uffici delle Aree di rispettiva pertinenza, avendo cura di indicare, al fine di consentire l'aggiornamento del suddetto regolamento comunale, l'eventuale sussistenza e/o l'attribuzione di ulteriori ambiti di operatività, descrivendo, per ciascuno degli stessi:

- attività e fasi del procedimento amministrativo connesso
 - riferimenti normativi;
 - il relativo termine di conclusione;
- comunicare al webmaster – ove le SS.LL. non vi avessero ancora provveduto - per la pubblicazione sul sito internet istituzionale, per ogni singolo procedimento amministrativo:
 - il nominativo del Dirigente rispettivamente responsabile,
 - il proprio nominativo, o quello di altro Dirigente appartenente all'Area, cui deve considerarsi attribuito il potere sostitutivo ai sensi e per gli effetti dei citati artt.2, comma 9-bis e 35, comma 1 lett.m) del D.L-gs n. 33/2013;
 - comunicare, contestualmente, al webmaster tutte le altre informazioni da pubblicare, in relazione a ciascun procedimento, come elencate dall'art. 35, comma 1, lett. dalla a) alla l) del D.Lgs. n. 33/2013.

I Sigg.ri Dirigenti di Settore/Sevizio/Ufficio, che leggono per conoscenza, sono invitati a prestare ai rispettivi Capi Area piena e sollecita collaborazione ai fini dei suddetti adempimenti.

Richiamando, infine, il disposto di cui all'art. 2 comma 4 *ter* della Legge Regionale 10/1991 e ss.mm.ii, (*“La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento amministrativo sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato ... ”*) ed altresì rilevato che, ai sensi del successivo comma 4 *quater* della medesima norma regionale⁵, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute *“al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza della inosservanza, dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”*, si confida in un tempestivo e dettagliato riscontro alla presente.

Distinti saluti.


Il Segretario Generale
Dott. Fabrizio Dall'Acqua

⁵Dal tenore testuale corrispondente, per altro, a quello dell'art. 2 bis (rubricato *“Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento”*) della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. che dispone: *“Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”*.